



**CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO**

AS 2243

AUDIZIONE PARTI SOCIALI DEL 14.9.2010

La CGIL, in ordine al ddl "disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con i cittadini e le imprese" fa presente quanto segue.

Siamo in presenza di un provvedimento pur lodevole nella sue intenzioni che si presta a valutazioni contrastanti.

Innanzitutto è da rimarcare la frammentarietà delle norme introdotte che riguardano molteplici aspetti, a dire il vero non tutti di competenza Stato, affrontati già in altri provvedimenti e comunque non assunti in una quadro lineare e complessivo.

Tra le varie norme ve ne sono alcune gravemente negative su tematiche relative alla protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che potrebbero essere approvate proprio mentre forte è l'eco nel paese degli incidenti sul lavoro sui quali vi è stato il richiamo del Presidente della Repubblica, mentre autorevoli rappresentanti del Governo manifestavano il loro pensiero in ordine alla riduzione della protezione della salute e la sicurezza del lavoro.

Mi auguro che il Senato provveda a cassare le norme presenti in questo ddl, non confondendo semplificazione necessaria con deregolamentazione selvaggia da respingere.

In particolare:

ART. 12

- con le modifiche si dovranno segnalare solo gli infortuni che comportano lesioni con prognosi maggiore di 15 giorni (nella vecchia normativa erano tre)

- le lesioni con prognosi superiore ai trenta giorni non vanno più segnalate all'Autorità Giudiziaria, ma all'Istituto Assicuratore (Inail) che provvederà ad inoltrarle alla DpL

Queste due previsioni rappresentano un peggioramento evidente, poichè introducono un meccanismo farraginoso ed elusivo nei confronti della denuncia degli infortuni più gravi.

ART. 14:

- al comma 2 si abolisce tout court e senza norme di salvaguardia il Registro Infortuni che doveva essere tenuto dall'imprenditore

- al comma 1 si introduce un'ulteriore deroga per l'emanazione dei decreti ministeriali per individuare criteri e modalità per la tenuta semplificata della documentazione relativa a Salute e Sicurezza. Il termine è scaduto nel 2009, adesso lo si rinvia al 31 dicembre 2010.

Sono ovvie le considerazioni al riguardo: da una parte, attraverso la semplificazione, si rendono più difficoltosi i controlli e l'applicazione delle normative; dall'altra, si prevedono normative che tendono a smontare l'efficacia reale delle normative in materia.

Sono altresì presenti norme estranee alla lettera del provvedimento.

ART. 35 - Giuramento dei dipendenti pubblici.

Non mi sembra certo una misura di semplificazione, bensì il ritorno al passato al quale ci ha abituato il Ministro Brunetta di una pratica abbandonata ai tempi della contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Nei contratti di lavoro è presente un codice deontologico dei dipendenti pubblici il cui mancato rispetto è anche fonte di possibili procedimenti disciplinari. Prevedere per legge il Giuramento è ulteriore riduzione della sfera negoziale del rapporto di lavoro.

ART. 36 - Modifica del dlgs 276

Con tale norma si impedisce la possibilità di utilizzare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia, introdotta da una legge del 2009. Anche questa sembra essere una misura di semplificazione.

ART.37 - Potenziamento del Dipartimento Funzione Pubblica

Non sembra essere una misura di semplificazione. Il potenziamento del Dipartimento Funzione Pubblica attraverso comandati "a costo zero" non è materia attinente la rubrica del ddl.

ART.38

Si tratta di materia già con dovizia di particolari affrontata nel dlgs 150/2009 e richiamata nella recente Legge 122.

ART.41 - Carta dei doveri delle Pubbliche Amministrazioni

Si tratta sicuramente di una previsione lodevole. Dare certezza ai cittadini e alle imprese di quali sono i doveri delle Amministrazioni e i diritti dei fruitori è fatto positivo.

Si fa presente che anche in relazione all'assetto dei poteri che la Costituzione sancisce affidare tale complessa tematica che riguarda non solo le amministrazioni statali ma anche le Regioni e le Autonomie Locali ad un provvedimento di legge nazionale e ad un'Autorità quale la CIVIT che agisce solo con "convenzioni" rispetto alle Regioni e alle Autonomie Locali rischia di divenire un fattore di centralismo e non di federalismo.

Inviterei quindi a ripensare l'assetto di questa previsione, oltre che alcuni contenuti.

In particolare:

La previsione di un chiaro, certo ed esigibile sistema sanzionatorio nel caso in cui le amministrazioni violino ad esempio il divieto a richiedere documentazione già in possesso delle amministrazioni pubbliche (punti g,i,l,m) o si comportino comunque non in conformità con i principi direttivi che ispirano la delega.

La previsione degli effetti anche amministrativi e disciplinari del fenomeno della corruzione (modificando il punto n).

Una revisione del fenomeno "dovere di cortesia" che si concretizzi nel fatto che il dipendente pubblico, soprattutto se a contatto con il cittadino, debba sempre essere messo in condizione di conoscere lo stato della richiesta amministrativa avanzata.

Roma 14.9.2010